

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 12/10/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 agosto 2007, n. 407

Procedura di V.I.A. Ampliamento cava di calcare. Loc "Serramaro" di Cisternino. - Ditta Salamini Francesco-

L'anno 2007 addì 29 del mese di Agosto in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12876 del 17.12.04 la Ditta Salamini Francesco, con sede a Cisternino (BR) in C.da Serramaro, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, l'ampliamento di una cava per l'estrazione di calcare sita in loc. "Serramaro" dell'agro di Cisternino (BR) contraddistinta nel NCT al Fg. 38, particelle 64-150-184-185;
- con nota prot. n. 432 del 13.01.05 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota del 18.03.05, acquisita al prot. n. 4145 del 24.03.05, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota del 31.03.2005 acquisita al prot. n. 5472 del 06.04.05 il sig. Convertini Nicola presentava opposizione al progetto di cava in oggetto;
- con nota prot. n. 4819 del 12.04.05 questo ufficio trasmetteva alla ditta per conoscenza, copia dell'opposizione del sig. Convertini Nicola, per presentare eventuali proprie controdeduzioni;
- con nota del 28.05.05 acquisita al prot. n. 7469 del 14.06.05 la ditta salamini Francesco trasmetteva proprie controdeduzioni all'opposizione del sig. Convertini Nicola;
- con nota acquisita al prot. n. 9622 del 04.08.05 la Provincia di Brindisi trasmette proprio parere non favorevole al progetto in oggetto;

- con nota acquisita al prot. n. 12403 del 26.10.05 la ditta trasmetteva osservazioni al parere negativo della Provincia;
- sentito il Comitato di VIA nella seduta del 07.07.06, questo ufficio con nota prot. n. 10047 del 24.08.06, trasmetteva alla ditta avviso di adozione di provvedimento negativo ed invitava la stessa a trasmettere per iscritto, eventuali osservazioni;
- con nota del 07.09.06 acquisita al prot. n. 11040 del 25.09.06 la Ditta Salamini Francesco inviava proprie osservazioni in merito al parere non favorevole del Comitato VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva ulteriore osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 25.06.2007, esaminata tutta la documentazione in atti, si esprimeva come segue:.....omissis Con nota del 7 / 9/ 2006 la ditta Salamini F. ha inviato le controdeduzioni al parere non favorevole all'ampliamento della cava di calcare in loc. Serramaro espresso dal Comitato Via del 7 luglio 2006.

Le argomentazioni riportate nella nota di che trattasi confermano la non possibilità di esprimere parere favorevole all'ampliamento dell'attività di cava per le stesse motivazioni che il Comitato Via aveva espresso nella seduta del 7 luglio 2006 e che il proponente riprende nella sua nota:

- 1) L'ampliamento dell'attività estrattiva nella cava di che trattasi non è stata mai autorizzata dalle amministrazioni interessate pur risalendo l'istanza del proponente al 25/5/97
- 2) l'area di che trattasi ricade in ATE di tipo B –valore rilevante-; le N.T.A. del PUTT /p nonché le NTA del PRAE 2000 /2006/2007 prevedono per tali aree le redazioni di Piani di bacino da parte degli enti interessati e comunque anche in mancanza di questi le suddette NTA prevedono la non possibilità di apertura di cave ex novo, regolano l'ampliamento di cava già esistenti e legalmente autorizzate per materiale pregiato (pietre ornamentali e materiale di difficile reperibilità) e con l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica della Giunta Regionale ed enti preposti
- 3) la cava di che trattasi produce inerti
- 4) l'area di cava di che trattasi pur risultando attiva nel censimento del PRAE 2000 non ricade in nessun bacino di estrazione individuati dal PRAE stesso configurando quindi l'ipotesi di un nuovo bacino di estrazione
- 5) la cava di che trattasi è l'unica presente nella loc. Serramaro territorio di Cisternino
- 6) pur presenti le condizioni di cui sopra il proponente ha proseguito l'attività estrattiva con sbancamento della part. 185 (oggetto insieme alle part. 64-150-184 e 63 dell'approfondimento della presente richiesta di autorizzazione di Via) come si evince dall'ortofoto del 2005 visionabile sul sito parchi della Regione Puglia
- 7) nella stessa ortofoto è possibile rilevare che la pregressa attività estrattiva sulle particelle limitrofe a quelle oggetto di valutazione(esaurite sotto l'aspetto produttivo) non ha prodotto nessun recupero ambientale: si rileva anche la presenza, in vicinanza dell'area ,di costruzioni presumibilmente utilizzate per uso abitativo temporaneo o definitivo (individuabili anche nelle foto n.2 e 3 allegate dal proponente al

8) il piano di recupero proposto nel SIA oggetto di valutazione appare poco dettagliato.

Infatti a fronte di dichiarazione del ripristino dell'area ad utilizzo agricolo appaiono incongruenti le dichiarazioni relative a:

- a) Profondità ultima della cava a fossa, in fase di recupero, che non viene definita;
- b) quantità in mc di terreno vegetale e/o similari utilizzabili per il ricolmamento dell'area si da portare il fondo cava all'altezza prevista per l'uso agricolo dalla ditta denunciato con recupero di ben 10 mt. di altezza dalla profondità della cava di mt.25 (a mt 15-come previsto dalle NTA del PRAE per il recupero di cave ad uso agricolo) a fine coltivazione non congruo alle finalità;
- c) il numero di alberi da piantumare è irrisorio rispetto alla superficie da ricoprire risultando che 1 albero (sui 500 ipotizzati) occuperà una superficie di 260 mt q.circa (le specie individuate non rientrano in quelle previste per l'uso agricolo ipotizzato (uliveto)) trattandosi di 500 alberi di alto fusto, arbustive ed 800 piante di rampicanti; non viene descritto il metodo di coltura per l'attecchimento nel tempo delle stesse:
- d) non viene fatta menzione dello smantellamento, a coltivazione ultimata, degli impianti fissi allocati nell'area per il trattamento degli inerti coltivati;
- e) non si evince dal SIA alcuna azione di recupero sull'area precedentemente coltivata ed esaurita, contigua all'area da autorizzare: infatti il recupero ambientale dell'area in toto, può essere elemento qualificante ai fini della VIA;
- 9) il parere dell'Ente provincia non può essere ignorato dal comitato Via.

Tutto ciò premesso il Comitato Via riconferma parere non favorevole all'ampliamento dell'attività di cava della ditta Salamini in contrada Serramaro – Comune di Costernino, salvo che la ditta Stessa non intenda proporre un Sia comprensivo di soluzioni relative alle necessità di salvaguardia ambientale come sopra evidenziate e che rappresentano le misure minime di tutela ambientale per un'attività economica che ha ripercussioni geomorfologiche non sanabili ma almeno mitigabili......omissis >>;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della I.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 07.07.06 e del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere non favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Salamini Francesco, con sede a Cisternino (BR) in C.da Serramaro, per l'ampliamento di una cava per l'estrazione di calcare sita in loc. "Serramaro" dell'agro di Cisternino (BR) contraddistinta nel NCT al Fg. 38, particelle 64-150-184-185;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Cisternino;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;

pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli